



Associazione Nazionale di Consumatori e Utenti

(Fondata nel 1987)

I diritti dell'Infanzia: la “Convenzione di Lanzarote” finalmente legge anche in Italia

Intervento al convegno organizzato dalla Associazione CAM Telefono Azzurro: “Non calpestate i diritti di un bambino”

IV FESTA DEL VOLONTARIATO-CESVOB

20 ottobre 2012

BENEVENTO

Autore: Avv. Francesco Luongo

Segretario Nazionale - Presidente Provinciale sede di Benevento



I diritti dell'Infanzia: la “Convenzione di Lanzarote” finalmente legge anche in Italia

Intervento al convegno organizzato dalla Associazione CAM Telefono Azzurro:
“Non calpestate i diritti di un bambino”

Premessa e contesto


Il fenomeno degli abusi sessuali sui minori è ancora poco conosciuto ed approfondito, sia dalle istituzioni che dai media su cui assistiamo troppo spesso a controproducenti quanto tremende spettacolarizzazioni, più attente all’audience, che alle cause della violenza e dei modi di prevenirla.

A tutt’oggi l’unico studio degno di nota in Italia resta il “*Dossier pedofilia e abusi sessuali su minori*” di Telefono Azzurro.

L’indagine si è svolta tra il 1° gennaio 2008 e il 15 marzo 2010. Di tutte le segnalazioni giunte al Centro Nazionale di Ascolto del Telefono Azzurro, i casi rilevanti che hanno richiesto un intervento diretto sono stati 6.623 e di questi il 4% riguardava abusi sessuali.

Analizzando questi casi si è potuto tracciare un profilo globale delle vittime. Nella maggioranza minori al di sotto dei 10 anni e, in 2 casi su 3, di bambine.

Il dato più preoccupante è stato che gli abusi sono commessi prevalentemente da persone appartenenti al nucleo familiare: padri, madri, nonni, fratelli/sorelle, nuovi conviventi/coniugi e altri parenti, oppure da soggetti esterni alla famiglia ma comunque conosciuti. Solo nell’11% circa degli episodi si tratta di soggetti estranei.



Lo sviluppo della rete internet, accompagnato dalla sempre maggiore diffusione di cellulari, smartphone, PC fissi o portatili i grado di navigare in rete tra i più giovani, unito alla scarsa attenzione dei genitori e della scuola all'educazione sull'utilizzo del web, espone oggi i minori ad ulteriori rischi e pericoli.

Si tratta di una conseguenza del fenomeno tutto italiano dell'analfabetismo digitale.

Secondo una ricerca Nielsen, presentata nel settembre 2009, solo il 55% (circa 33 milioni di persone su 60 milioni) degli italiani usa internet. Risulterebbe che solo il 34% (circa 20 milioni e mezzo) lo usa in maniera attiva e consapevole, mentre gli altri si limitano a effettuare ricerche acritiche.

Stando ai dati più recenti dell'Eurostat¹ nella fascia tra i 16 e i 74 anni, il 39% degli italiani dichiarano di non aver mai usato un computer nella loro vita, mentre nella fascia tra i 16 e i 24 anni gli analfabeti digitale sono rappresentati solo dal 10%².

Ecco perché l'adescamento cresce prevalentemente sui social network e i siti di filesharing usati da bambini in tenera età senza una adeguata sorveglianza dei genitori, che consentono la condivisione di file (foto, musica, documenti) all'interno di una rete comune. Attraverso quest'ultimi, infatti, la divulgazione di materiale pedopornografico diventa molto più semplice e immediata, soprattutto se vengono utilizzate piattaforme di *peer-to-peer*.

Dai dati forniti dalla Polizia Postale, dal 2000 al 2007 questi casi sono passati dal 10 al 21%.

Un interessante studio condotto dall'Università di Lancashire³ (GB) sintetizza l'adescamento di minori in rete in cinque fasi:

1. **Friendship forming** stage: fase in cui, a seguito del primo contatto, l'abusante inizia ad instaurare un rapporto con il minore e, nella maggior parte dei casi, si fa inviare una sua foto (anche non sessualmente esplicita);
2. **Relationship forming stage**: l'adulto inizia a manipolare il minore al fine di instaurare un rapporto di fiducia e comincia a carpire informazioni sulla sua vita privata;
3. **Risk assessment stage**: l'abusante inizia ad indagare sui possibili fattori di rischio di essere scoperto, interrogando il minore sulla posizione del computer in casa, sulla presenza in casa dei genitori e sugli eventuali controlli da parte loro;
4. **Exclusivity stage**: qui inizia la vera e propria manipolazione del minore, in cui l'adulto prima cerca di creare una situazione di intimità per indurlo a confidarsi e per poi procedere con l'abuso vero e proprio;
5. **Sexual stage** l'abusante inizia ad indagare sulla sfera sessuale del minore. In questa fase l'abusante mostra immagini pedopornografiche, ed eventualmente cerca di ottenere un appuntamento con il minore.

¹ E-Skills Week 2012. Computer skills in the EU27 in figures, 47/2012 - 26 March 2012.

² In particolare dalla ricerca è emerso che: **non sono in grado di copiare o spostare file o cartelle sul PC** il 46% degli italiani nella fascia tra i 16 e i 74 anni ed il 15% degli italiani nella fascia tra i 16 e 24 anni; **non sono in grado di utilizzare software di fogli di calcolo** (come Excel o Calc) il 65% degli italiani nella fascia tra i 16 e i 74 anni ed il 39% degli italiani nella fascia tra i 16 e 24 anni; **non sono in grado di creare presentazioni multimediali, statiche o dinamiche, con programmi come Power Point o Impress**, il 77% degli italiani nella fascia tra i 16 e i 74 anni ed il 50% degli italiani nella fascia tra i 16 e 24 anni; **non sono in grado di comprendere linguaggi di programmazione**, il 91% degli italiani nella fascia tra i 16 e i 74 anni e l'82% degli italiani nella fascia tra i 16 e 24 anni.

³ O'Connell R 2003. A typology of cyberexploitation and online grooming practices. Preston: Cyberspace Research Unit, University of Central Lancashire.

Dopo l'abuso l'obiettivo del criminale sarà quello di ottenere il silenzio della vittima, attraverso il ricatto verbale o morale, colpevolizzandola o minacciando di diffondere eventuali immagini a genitori o amici proprio tramite quei social network il cui imprudente utilizzo ha creato il problema.

La prevenzione e la sensibilizzazione diventano quindi fondamentali per tentare di prevenire e combattere questi fenomeni odiosi e criminali.

Le istituzioni scolastiche possono molto poco sulla materia, per impreparazione e mancanza di risorse che impediscono di approfondire percorsi educativi sui nuovi media considerati ancora "sperimentali" rispetto agli ordinari programmi didattici.

Ricordiamo che sempre secondo l'Eurostat l'Italia è il paese in Europa con la minore percentuale di laureati in informatica e simili (appena l'1,3% contro il 3,4% europeo). Le azioni legate alla nuova Agenda Digitale Italiana vanno appunto nel senso di arginare questo enorme gap culturale del Paese.

Ecco quindi che, ancora una volta, il mondo del volontariato interviene a supplire a tali carenze con campagne educative mirate.

Un esempio ne è l'iniziativa realizzata dal Movimento Difesa del Cittadino proprio a Benevento nell'ambito della programmazione del Centro Servizi del Volontariato in collaborazione VI Circolo Didattico "Sant'Angelo a Sasso" dal titolo: "Piccoli navigatori del web la sicurezza in rete".

Social media sempre nuovi, addirittura specificamente creati per attrarre minori anche sotto forma di gioco ed una normativa sistematicamente indietro rispetto alle truffe e ai sistemi di adescamento rendono il ruolo di sorveglianza e assistenza alle famiglie svolto dalle associazioni ancora più necessario ed imprescindibile nell'attuale contesto di crisi economica e sociale.

La Convenzione di Lanzarote

Un passo in avanti per una tutela più efficiente dei minori è stato fatto con la Convenzione europea per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale adottata a Lanzarote dal Consiglio d'Europa, Comitato dei ministri, il 12 luglio 2007, sottoscritta dall'Italia il 7 novembre dello stesso anno.

Sono 10 gli Stati ad aver ratificato la Convenzione di Lanzarote: Albania, Danimarca, Francia, Grecia, Italia, Malta, Olanda, San Marino, Serbia e Spagna..

L'obiettivo è contrastare quei reati che, come la pedopornografia, sempre più spesso, vengono compiuti con l'ausilio delle moderne tecnologie e consumati al di fuori dai confini nazionali del reo.

A differenza della Convenzione Internazionale sui Diritti dell'Infanzia del 1989, che rimarca l'aspetto della promozione (che guarda al futuro) o di altri atti la Convenzione di Lanzarote, sin dal suo titolo, ha puntato l'attenzione sulla protezione.

E' viva nell'articolato la necessità di garantire una protezione effettiva, preventiva e partecipativa dei minori come nell'Art. 5 sulla "Assunzione, formazione e istruzione delle persone che lavorano a contatto con i bambini".

L'Art. 7 prevede "Programmi o misure preventive": *Ciascuna Parte provvede affinché le persone che temono di poter commettere un reato determinato ai sensi della presente Convenzione possono accedere, se del caso, a programmi o interventi efficaci per valutare e prevenire i rischi della messa in atto.*

Ai sensi dell'Art. 9: *Ciascuna Parte incoraggia la partecipazione dei bambini, secondo il loro stadio di sviluppo, all'elaborazione e all'attuazione delle politiche, dei programmi pubblici o altri attinenti sulla lotta contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali riguardanti bambini.*

La ratifica della Convenzione in Italia e le principali modifiche all'Ordinamento penale.

Il 1° Ottobre 2012 la Convenzione è divenuta finalmente Legge in Italia con il numero 172 e la conseguente pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del 8 Ottobre 2012, n. 235.

Significative le modifiche apportate al Codice penale e Codice di procedura penale:

- L'inserimento dell'articolo 414-bis c.p. che introduce nel nostro ordinamento penale la parola **pedofilia**
 - **(Istigazione a pratiche di pedofilia e di pedopornografia)** "Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con qualsiasi mezzo e con qualsiasi forma di espressione, pubblicamente istiga a commettere, in danno di minorenni, uno o più delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater e 609-quinquies e' punito con la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni. Alla stessa pena soggiace anche chi pubblicamente fa l'apologia di uno o più delitti previsti dal primo comma. Non possono essere invocate, a propria scusa, ragioni o finalità di carattere artistico, letterario, storico o di costume."
- La modifica dell'Art. 572 c.p.
 - (Maltrattamenti contro familiari e conviventi). - *Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, maltratta una persona della famiglia o comunque convivente, o una persona sottoposta alla sua autorità o a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l'esercizio di una professione o di un'arte, e' punito con la reclusione da due a sei anni. La pena e' aumentata se il fatto e' commesso in danno di persona minore degli anni quattordici. Se dal fatto deriva una lesione personale grave, si applica la reclusione da quattro a nove anni; se ne deriva una lesione gravissima, la reclusione da sette a quindici anni; se ne deriva la morte, la reclusione da dodici a ventiquattro anni»;*

Numerose gli interventi apportati al Capo III (Dei delitti contro la libertà individuale) Sezione I (Dei delitti contro la personalità individuale) del Codice Penale in cui viene introdotto il reato di adescamento in rete cosiddetto *grooming*:

- «Art. 609-undecies c.p. (Adescamento di minorenni). - *Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, adescano un minore di anni sedici, e' punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione».*

Non mancano infine una serie di modifiche degli articoli in essere dal 600 bis c.p. a seguire per conformarne il dettato ai nuovi principi della convenzione e tra queste segnaliamo:

- l'articolo 600-bis e' sostituito dal seguente: «**Art. 600-bis (Prostituzione minorile).** - E' punito con la **reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000** chiunque: 1) **recluta** o induce alla prostituzione una persona di eta' inferiore agli anni diciotto; 2) **favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla** la prostituzione di una persona di eta' inferiore agli anni diciotto, **ovvero altrimenti ne trae profitto**. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di eta' compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilita', anche solo promessi, e' punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000»
- all'Art. 600-ter c.p.:
 - 1) il primo comma e' sostituito dal seguente: «E' punito con la **reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000** chiunque: 1) utilizzando minori di anni diciotto, **realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico**; 2) **recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto**»;
 - 2) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: «Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto e' punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000. Ai fini di cui al presente articolo per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attivita' sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali»
- Art. 600-septies c.p.:
 - (Confisca). - Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i delitti previsti dalla presente sezione, nonche' dagli articoli 609-bis, quando il fatto e' commesso in danno di un minore di anni diciotto o il reato e' aggravato dalle circostanze di cui all'articolo 609-ter, primo comma, numeri 1), 5) e 5-bis), 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto e' commesso in danno di un minore di anni diciotto o il reato e' aggravato dalle circostanze di cui all'articolo 609-ter, primo comma, numeri 1), 5) e 5-bis), e 609-undecies, e' sempre ordinata, salvi i diritti della persona offesa alle restituzioni e al risarcimento dei danni, la confisca dei beni che costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo del reato. Ove essa non sia possibile, il giudice dispone la confisca di beni di valore equivalente a quelli che costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo del reato e di cui il condannato abbia, anche indirettamente o per interposta persona, la disponibilita
 - 1 (Circostanza attenuante). - La pena per i delitti di cui alla presente sezione e' diminuita da un terzo fino alla meta' nei confronti del concorrente che si adopera per evitare che l'attivita' delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, ovvero aiuta concretamente l'autorita' di polizia o l'autorita' giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti
 - 2 (Pene accessorie). - Alla condanna o all'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per i delitti previsti dalla presente sezione e per il delitto di cui all'articolo 414-bis del presente codice conseguono: 1) **la perdita della potesta' genitoriale, quando la qualita' di genitore e' prevista quale circostanza aggravante del reato**; 2) **l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela o all'amministrazione di sostegno**; 3) **la perdita del diritto agli alimenti e l'esclusione dalla successione della persona offesa**; 4) **l'interdizione temporanea dai pubblici uffici; l'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque in seguito alla condanna alla reclusione da tre a cinque anni, ferma restando, comunque, l'applicazione dell'articolo 29, primo comma, quanto all'interdizione**

perpetua. La condanna o l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei delitti previsti dalla presente sezione e per il delitto di cui all'articolo 414-bis del presente codice, quando commessi in danno di minori, comporta in ogni caso l'interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado, nonche' da ogni ufficio o servizio in istituzioni o strutture pubbliche o private frequentate abitualmente da minori. In ogni caso e' disposta la chiusura degli esercizi la cui attivita' risulta finalizzata ai delitti previsti dalla presente sezione, nonche' la revoca della licenza di esercizio o della concessione o dell'autorizzazione per le emittenti radiotelevisive»;

- all'Art. 602-ter c.p., dopo il secondo comma, sono aggiunti i seguenti:
 - «Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo comma, e 600-ter, la pena e' aumentata da un terzo alla meta' se il fatto e' commesso con violenza o minaccia.
 - Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo e secondo comma, 600-ter, primo comma, e 600-quinquies, la pena e' aumentata da un terzo alla meta' se il fatto e' commesso approfittando della situazione di necessita' del minore.
 - Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo e secondo comma, 600-ter e 600-quinquies, nonche' dagli articoli 600, 601 e 602, la pena e' aumentata dalla meta' ai due terzi se il fatto e' commesso in danno di un minore degli anni sedici.
 - ***Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo comma, e 600-ter, nonche', se il fatto e' commesso in danno di un minore degli anni diciotto, dagli articoli 600, 601 e 602, la pena e' aumentata dalla meta' ai due terzi se il fatto e' commesso da un ascendente, dal genitore adottivo, o dal loro coniuge o convivente, dal coniuge o da affini entro il secondo grado, da parenti fino al quarto grado collaterale, dal tutore o da persona a cui il minore e' stato affidato per ragioni di cura, educazione, istruzione, vigilanza, custodia, lavoro, ovvero da pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio nell'esercizio delle loro funzioni ovvero ancora se e' commesso in danno di un minore in stato di infermita' o minorazione psichica, naturale o provocata.***
 - *Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo comma, e 600-ter, nonche' dagli articoli 600, 601 e 602, la pena e' aumentata dalla meta' ai due terzi se il fatto e' commesso mediante somministrazione di sostanze alcoliche, narcotiche, stupefacenti o comunque pregiudizievoli per la salute fisica o psichica del minore, ovvero se e' commesso nei confronti di tre o piu' persone. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le circostanze aggravanti di cui alla presente sezione, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantita' della stessa risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti»; p) dopo l'articolo 602-ter, e' inserito il seguente:*
- «Art. 602-quater c.p. (Ignoranza dell'eta' della persona offesa). - ***Quando i delitti previsti dalla presente sezione sono commessi in danno di un minore degli anni diciotto, il colpevole non puo' invocare a propria scusa l'ignoranza dell'eta' della persona offesa, salvo che si tratti di ignoranza inevitabile***»;
- Art. 609-nonies comma 1° Comma : «***La condanna o l'applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 609-undecies comporta: 1) la perdita della potesta' del genitore, quando la qualita' di genitore e' elemento costitutivo o circostanza aggravante del reato; 2) l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno; 3) la perdita del diritto agli alimenti e l'esclusione dalla successione della persona offesa; 4) l'interdizione temporanea dai pubblici uffici; l'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque in seguito alla condanna alla reclusione da tre a cinque anni, ferma restando,***

comunque, l'applicazione dell'articolo 29, primo comma, quanto all'interdizione perpetua; 5) la sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte.

- Dopo il 2° Comma sono aggiunti i seguenti:
- «La condanna per i delitti previsti dall'articolo 600-bis, secondo comma, dall'articolo 609-bis, nelle ipotesi aggravate di cui all'articolo 609-ter, dagli articoli 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, nelle ipotesi aggravate di cui al terzo comma del medesimo articolo, comporta, dopo l'esecuzione della pena e per una durata minima di un anno, l'applicazione delle seguenti misure di sicurezza personali: 1) l'eventuale **imposizione di restrizione dei movimenti e della libera circolazione, nonche' il divieto di avvicinarsi a luoghi frequentati abitualmente da minori; 2) il divieto di svolgere lavori che prevedano un contatto abituale con minori; 3) l'obbligo di tenere informati gli organi di polizia sulla propria residenza e sugli eventuali spostamenti.** Chiunque viola le disposizioni previste dal terzo comma e' soggetto alla pena della reclusione fino a tre anni»
- all'Art. 609-decies c.p.:
 - 1) il primo comma e' sostituito dal seguente: «Quando si procede per taluno dei delitti previsti dagli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-ter, 609-quinquies, 609-octies e 609-undecies commessi in danno di minorenni, ovvero per il delitto previsto dall'articolo 609-quater, il procuratore della Repubblica ne da' notizia al tribunale per i minorenni»;
 - 2) il secondo comma e' sostituito dal seguente: «Nei casi previsti dal primo comma, l'assistenza affettiva e psicologica della persona offesa minorenni e' assicurata, in ogni stato e grado del procedimento, dalla presenza dei genitori o di altre persone idonee indicate dal minorenni, nonche' di gruppi, fondazioni, associazioni od organizzazioni non governative di comprovata esperienza nel settore dell'assistenza e del supporto alle vittime dei reati di cui al primo comma e iscritti in apposito elenco dei soggetti legittimati a tale scopo, con il consenso del minorenni, e ammessi dall'autorita' giudiziaria che procede»;

Circa le modifiche al Codice di Procedura Penale:

- all'articolo 351 c.p.p. è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«1-ter. Nei procedimenti per i delitti previsti dagli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 609-undecies del codice penale, la polizia giudiziaria, quando deve assumere sommarie informazioni da persone minori, si avvale dell'ausilio di un esperto in psicologia o in psichiatria infantile, nominato dal pubblico ministero
- dopo il comma 5 dell'articolo 391-bis c.p.p. e' inserito il seguente: «5-bis. Nei procedimenti per i delitti di cui all'articolo 351, comma 1-ter, il difensore, quando assume informazioni da persone minori, si avvale dell'ausilio di un esperto in psicologia o in psichiatria infantile

Modificata anche la legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di concessione di benefici ai detenuti per reati in danno di minori.

- All'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, dopo il comma 1-quater e' inserito il seguente:
 - «1-quinquies. Salvo quanto previsto dal comma 1, ai fini della concessione dei benefici ai detenuti e internati per i delitti di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, anche se relativo al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-quater, 609-quinquies e 609-undecies del codice penale, nonche' agli articoli 609-bis e 609-octies del medesimo codice, se commessi in danno di persona minorenni, il magistrato di sorveglianza o il tribunale di

sorveglianza valuta la positiva partecipazione al programma di riabilitazione specifica di cui all'articolo 13-bis della presente legge».

- Dopo l'articolo 13 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e' inserito il seguente:
 - *«Art. 13-bis (Trattamento psicologico per i condannati per reati sessuali in danno di minori). - 1. Le persone condannate per i delitti di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, anche se relativo al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-quater, 609-quinquies e 609-undecies del codice penale, nonche' agli articoli 609-bis e 609-octies del medesimo codice, se commessi in danno di persona minorenni, possono sottoporsi a un trattamento psicologico con finalita' di recupero e di sostegno. La partecipazione a tale trattamento e' valutata ai sensi dell'articolo 4-bis, comma 1-quinquies, della presente legge ai fini della concessione dei benefici previsti dalla medesima disposizione».*

La norma ha previsto anche una agevolazione specifica in materia di gratuito patrocinio.

- All'articolo 76 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, il comma 4-ter e' sostituito dal seguente:
 - *«4-ter. La persona offesa dai reati di cui agli articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies, nonche', ove commessi in danno di minori, dai reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 601, 602, 609-quinquies e 609-undecies del codice penale, puo' essere ammessa al patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito previsti dal presente decreto».*

Questa solo una breve sintesi divulgativa della norma e , come può evincersi dalla mole delle modifiche apportate, non si è trattato di un semplice restyling del legislatore, bensì di un accurato intervento di aggiornamento su uno dei capi più delicati del nostro Codice Penale.

Una sezione, quella dei delitti contro la personalità individuale che risente strutturalmente e storicamente di una scarsa sensibilità verso la nuova consapevolezza dei diritti fondamentali dei minori testimoniati da innumerevoli dichiarazioni e convenzioni internazionali sin dalla dichiarazione delle Nazioni Unite del 20 Novembre del 1959.

Ritengo tuttavia che la necessità di una reale prevenzione degli abusi sui minori deve prescindere dal dato normativo a valle dell'abuso stesso, predisponendo, a monte, un adeguato sistema di monitoraggio del fenomeno nonché di supporto alle famiglie di cui non può che farsi carico il terzo settore con il dovuto ausilio pubblico.

Non si tratta di spreco di risorse, come qualche superficiale osservatore potrebbe obiettare, bensì di risparmiare le ben più ingenti somme che le istituzioni e quindi tutti noi contribuenti saremmo chiamati a versare per la difficilissima riabilitazione delle vittime ed il perseguimento e la punizione dei criminali.